

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 21/12/2011 - rif. AG 36/11

Parere sulla Normativa del 21/12/2011 - rif. AG 36/11 d.lgs 163/06 Articoli 113 - Codici 113.1

Nelle procedure di affidamento aventi per oggetto servizi bancari e finanziari, nella fattispecie un contratto di mutuo, l'importo della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici deve essere commisurato al valore stimato di cui all'art. 29, comma 12, lett. a.2), del Codice stesso, poiché l'espressione "importo contrattuale" sul quale deve essere calcolata la percentuale di garanzia definitiva non fa riferimento all'oggetto della prestazione, bensì, più esattamente, all'oggetto del contratto, e quindi al servizio di mutuo reso.

Parere sulla Normativa del 21/12/2011 - rif. AG 36/11 d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.1

Ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a.2), del d.lgs. n. 163/2006, per gli appalti pubblici di servizi bancari e altri servizi finanziari, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto corrisponde alla somma degli onorari, delle commissioni, degli interessi e delle altre forme di remunerazione; pertanto, nel caso di servizi finanziari l'oggetto della procedura di gara è rappresentato non già dall'importo del prestito, cioè del quantum oggetto del servizio, ma dal valore del servizio stesso, il quale in via estimativa è commisurato al costo degli interessi passivi e delle altre forme di remunerazione, che sono richiesti quale corrispettivo per il servizio di mutuo e che - specularmente - corrisponde al costo che la stazione appaltante deve sostenere per avvalersi di un servizio finanziario.

Parere sulla Normativa del 21/12/2011 - rif. AG 36/11 d.lgs 163/06 Articoli 113 - Codici 113.1

La cauzione definitiva, dovuta nella misura del 10% dell'importo contrattuale e destinata a coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e costituisce un obbligo per l'esecutore del contratto; tuttavia, a prescindere dalla terminologia usata nella rubrica dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 (testualmente "cauzione definitiva"), la forma della garanzia è la fideiussione e non anche la cauzione, atteso che è espressamente richiamato l'art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, che si riferisce alla fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'elenco speciale del T.U. n. 385/1993.

Parere sulla Normativa del 21/12/2011 - rif. AG 36/11 d.lgs 163/06 Articoli 75 - Codici 75.1

La cauzione provvisoria è destinata a garantire tutti gli aspetti della partecipazione alla gara e, quindi, la correttezza di tutti i comportamenti posti in essere a tal fine dal concorrente, ivi comprese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti che connotano l'offerta e ne caratterizzano la serietà; pertanto, essa assolve sia una funzione indennitaria, in quanto garantisce alla stazione appaltante il risarcimento dei danni cagionati dall'eventuale rifiuto dell'impresa aggiudicataria di stipulare il contratto, sia una funzione sanzionatoria, in caso di inadempimenti procedurali da parte del concorrente in relazione alla veridicità delle dichiarazioni fornite.